



# LE NUOVE NORME ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE SANITARIE

**Nuova normativa: struttura e modalità  
applicative – procedure**

**Istituto Superiore Antincendi, 25 marzo 2015**

**Ing. Luigi DE ANGELIS**

**Ing. Michele MAZZARO**

Dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco



## **IL CONTESTO NORMATIVO**

**Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto**

*(punto 86 D.M. 16/2/82)*

**Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto**

*(punto 68 D.P.R. 151/2011)*

**Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m<sup>2</sup>**


*(punto 68 D.P.R. 151/2011)*

# IL CONTESTO NORMATIVO

Normativa tecnica

Normativa relativa ai procedimenti di P.I. -DPR 151/11

Regola tecnica di prevenzione incendi  
DM 18-9-2002



# Organizzazione del decreto

## Art. 1

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno  
18 settembre 2002

Sono stati integralmente sostituiti i titoli III e IV del DM 18/9/02 ed è stato inserito un nuovo titolo V

**Titolo III:**  
strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

**Titolo IV:**  
strutture sanitarie, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale

**Titolo V:**  
sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio

# Organizzazione del decreto

Art. 2  
Applicazione delle disposizioni di  
cui al titolo III

Dispone che le strutture sanitarie che erogano *prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno*, con oltre i 25 posti letto, **esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002**, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni dello stesso DM devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III con le modalità che andremo a vedere più avanti.

Art. 3  
Applicazione delle disposizioni di  
cui al titolo IV

Dispone che le strutture sanitarie che erogano *prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale*, **esistenti alla data di entrata in vigore del decreto**, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, con le modalità che vedremo.

## Art. 2

### Applicazione delle disposizioni di cui al titolo III

Strutture sanitarie **esistenti** che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto

## MODALITÀ DI ADEGUAMENTO

-Per singoli punti della regola tecnica--

1° step di adeguamento  
*entro 1 anno*  
dall'entrata in vigore del DM

2° step di adeguamento  
*entro 3 anni* dal 1° step

3° step di adeguamento  
*entro 6 anni* dal 1° step

4° step di adeguamento  
*entro 9 anni* dal 1° step

**ADEGUAMENTO  
per punti**

entro 1° anno  
dall'entrata in vigore del d.m.

- 1) **presentazione progetto adeguamento complessivo ( cat.B e C);**
- 2) **individuazione di un responsabile tecnico della sicurezza per predisposizione e attuazione del SGS;**
- 3) **presentazione SCIA con asseverazione relativa a:**
  - adeguamento depositi infiammabili
  - installazione estintori
  - installazione segnaletica sicurezza antincendio
  - modalità di utilizzo bombole gas medicali
  - predisposizione e adozione SGS (gestione ordinaria e in emergenza)
  - ecc..

**ADEGUAMENTO  
per punti**

**entro 3 anni  
dal 1° step**

***Presentazione SCIA con asseverazione relativa a:***

- adeguamento di
  - ⊕ *CT, GE, autorimesse, ...*
  - ⊕ *spazi per convegni, uffici, aule, mense, ...*
  - ⊕ *RM, TAC,, ...*
- adeguamento requisiti separazione, comunicazione
- adeguamento depositi materiale combustibile, lab...
- adeguamento impianto distribuzione gas combustibili/medicali
- realizzazione impianto rivelazione, segnalazione, allarme incendio
- adeguamento reazione al fuoco tendaggi, mobili imbottiti, sedie
  - **SGS** (gestione ordinaria e in emergenza) **ecc....**

**ADEGUAMENTO  
per punti**

entro 6° anni  
dal I° step

*Presentazione SCIA con asseverazione relativa a:*

- vani scala almeno di tipo protetto
- doppia uscita per locali ai piani interrati
- adeguamento ascensori
- adeguamento impianti elettrici e condizionamento
- rete di idranti e impianti automatici antincendio
- realizzazione centro gestione emergenze
- **SGS** (gestione ordinaria e in emergenza) **eCC....**

**ADEGUAMENTO  
per punti**

**entro 9° anni  
dal I° step**

***Presentazione SCIA con asseverazione relativa al completo adeguamento della struttura con:***

- **adeguamento resistenza al fuoco strutture**
- **realizzazione compartimentazioni**
- **adeguamento vie di uscita**
- **realizzazione monta lettighe antincendio**
- **installazione materiali classificati ai fini della reazione al fuoco**
- **ECC..**

# MODALITÀ DI ADEGUAMENTO – PER LOTTI --

1° step di  
adeguamento  
entro 1° anno dal DM

Entro 3 anni dal 1° step

Entro 6 anni dal 1° step

Entro 9 anni dal 1° step

per proseguire l'attività ai fini antincendio  
è necessario presentare la documentazione entro i termini stabiliti

**ADEGUAMENTO  
per lotti**

**entro 1° anno  
dal DM**

- 1) Presentazione Progetto ( *cat. B e C* ) **di tutti i lotti**  
(*autonomi relativamente agli aspetti antincendio*)
- 2) Individuazione di un responsabile tecnico della sicurezza per la predisposizione e l'attuazione del SGS
- 3) Presentazione SCIA con asseverazione, per l'intera attività, relativa a :
  - adeguamento depositi infiammabili
  - installazione estintori
  - installazione segnaletica sicurezza antincendio
  - gestione bombole gas medicali/combustibili
  - predisposizione e adozione SGS  
(*gestione ordinaria e in emergenza*)

**ADEGUAMENTO**  
per lotti

**entro 3 anni**

Dal 1° step

*SCIA con asseverazione* relativa al completo adeguamento  
di lotti di attività pari al 30% delle superfici in pianta  
della struttura e SGS

**entro 6° anni**

dal 1° step

*SCIA con asseverazione* relativa al completo adeguamento  
di lotti di attività pari al 70% delle superfici in pianta  
della struttura e SGS



**ADEGUAMENTO**  
per lotti

entro 9° anni  
dal 1° step

*SCIA con asseverazione relativa al completo adeguamento*  
di lotti dell'attività pari al 100% delle superfici in pianta  
della struttura

# Organizzazione del decreto

## Art. 5 Disposizioni complementari e finali



- 1) le strutture sanitarie (*strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto*) per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, **hanno facoltà di optare per l'applicazione del nuovo decreto**, con le modalità di adeguamento previste nello stesso;
- 2) In caso di mancato esercizio di tale opzione si deve presentare al Comando:
  - SCIA relativa al **completo** adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo previsto dal decreto;
  - SCIA, entro un anno dall'entrata in vigore del DM , attestante rispetto requisiti minimi sicurezza indicati per il I° step di adeguamento.

## *Art. 3*

### *Applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV*

**Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale**

#### **CASO A**

**Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m<sup>2</sup> e fino a 1000 m<sup>2</sup>  
(attività in categoria A: solo SCIA)**

#### **CASO B**

**Strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m<sup>2</sup>  
(attività in categoria B: valutazione del progetto + SCIA)**

# DPR n. 151/2011 - Allegato I

n.	attività	cat. A	cat. B	cat. C
	strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;	$\leq 50$ posti letto;	strutture $\leq 100$ posti letto;	strutture $> 100$ posti letto
68	strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio $\leq 1.000$ m <sup>2</sup>	strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio $> 1.000$ m <sup>2</sup>	

## Caso A

Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m<sup>2</sup> e fino a 1000 m<sup>2</sup>

**MODALITÀ DI ADEGUAMENTO**  
per punti della regola tecnica (allegato II, capo II del nuovo Decreto).  
Sono escluse le attività che hanno presentato la SCIA:



**Presentare la SCIA al Comando VF ad ognuna delle scadenze indicate !!!**

## Caso A

**ADEGUAMENTO**  
per punti

entro 6 mesi

- adeguamento depositi infiammabili
- impianti di distribuzione dei gas
- distribuzione dei gas combustibili (divieto bombole ad eccezione nei laboratori)
- impianti elettrici (conformità alla regola dell'arte e installazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza)
- estintori
- organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (procedure in caso di incendio)
- informazione e formazione
- segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza

## Caso A

**ADEGUAMENTO  
per punti**

entro 3 anni

- adeguamento
  - ⊕ *CT, GE, autorimesse, ...*
  - ⊕ *spazi per convegni, uffici, aule, mense, ...*
  - ⊕ *RM, TAC, ciclotroni, ...*
- adeguamento reazione al fuoco tendaggi, mobili imbottiti, sedie
- limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali (soprattutto per aree di tipo F)
- adeguamento depositi materiale combustibile e locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazioni, ecc.)
- distribuzione dei gas combustibili (caratteristiche condutture)
- distribuzione gas medicali
- impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
- completare adeguamento impianti elettrici
- realizzazione impianto di rivelazione e allarme incendio

**ADEGUAMENTO**  
per punti

entro 6 anni

### ADEGUAMENTO COMPLESSIVO, CIOE':

- adeguamento resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione
- installazione materiali classificati alla reazione al fuoco
- misure per l'esodo di emergenza (All. III DM 10/3/1998 s.m.i., uso scale ad uso promiscuo...)

## Caso B

**Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m<sup>2</sup>**

**ADEGUAMENTO AL TITOLO IV , CAPO III DEL DM 18.9.2002  
MODIFICATO DA ALL. II DEL DECRETO SALVO CHE:**

**A) SIA STATA PRESENTATA LA SCIA, O**

**B) SIANO STATI PIANIFICATI O SIANO IN CORSO I LAVORI DI  
AMPLIAMENTO, MODIFICA O DI RISTRUTTURAZIONE SULLA  
BASE DEL PROGETTO APPROVATO DAL COMPETENTE  
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 3 DPR 151/2011)**

## Caso B

**Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m<sup>2</sup>**

**MODALITÀ DI ADEGUAMENTO: SI TRATTA DI ATTIVITA' DI CAT.B!**

**+ 12  
mesi**  
(da entrata  
vigore DM)

**Richiesta al Comando competente per territorio per la valutazione del progetto relativo all'adeguamento dell'intera attività (art. 3 DPR 151/2011)**

## Caso B

**Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m<sup>2</sup>**

### **MODALITÀ DI ADEGUAMENTO per punti della regola tecnica (all. Il nuovo Decreto)**



**Presentare la SCIA al Comando VF ad ognuna delle scadenze indicate !!!**

**ADEGUAMENTO  
per punti**

**entro 12 mesi**

### **SCIA CON ASSEVERAZIONE RELATIVA A:**

- impianti e servizi tecnologici a regola d'arte
- adeguamento distribuzione gas medicali con bombole (autorizzazione autorità sanitaria)
- adeguamento deposito sostanze infiammabili
- adeguamento distribuzione gas combustibili (divieto utilizzo bombole eccetto laboratori)
- impianti elettrici (conformità alla regola dell'arte e installazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza)
- estintori
- organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (eccetto centro gestione emergenze)
- informazione e formazione
- segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza

**ADEGUAMENTO**  
per punti

### SCIA CON ASSEVERAZIONE RELATIVA A:

Predisposizione ed adozione di un  
apposito sistema di gestione della  
sicurezza finalizzato  
antincendio  
dei

entro 12 mesi

**Per la predisposizione del S.G.S. e per l'attuazione, il titolare attività  
individua un RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO che può coincidere con altre figure tecniche presenti  
ma che deve essere in possesso di corso base di specializzazione**

azioni di esercizio ordinarie ed  
in emergenza,  
che concorrono alle misure di  
prevenzione.

### SCIA CON ASSEVERAZIONE RELATIVA A:

**ADEGUAMENTO  
per punti**

entro 3 anni

- adeguamento
  - ⊕ CT, GE, autorimesse, ...
  - ⊕ spazi per convegni, uffici, aule, mensa, ...
  - ⊕ RM, TAC, ciclotroni, ...
- adeguamento di ubicazioni comunicazioni
- adeguamento impianti, mobili
- adeguamento uso dei locali
- adeguamento depositi materiale combustibile e locali servizi generali
- adeguamento distribuzione dei gas combustibili (caratteristiche condutture)
- distribuzione gas medicali
- impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
- completare adeguamento impianti elettrici
- realizzazione impianto di rivelazione e allarme incendio
- realizzazione centro di gestione delle emergenze

**SCIA attesta anche predisposizione ed adozione del sistema di gestione finalizzato all'adeguamento antincendio che in questa fase concorre alle misure di prevenzione**

**ADEGUAMENTO**  
per punti

entro 6 anni

### SCIA CON ASSEVERAZIONE RELATIVA A:

#### ADEGUAMENTO COMPLESSIVO, CIOE':

- adeguamento resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione
- installazione materiali classificati alla reazione al fuoco
- realizzazione compartimentazioni
- misure per l'esodo di emergenza
- adeguamento scale
- adeguamento impianti di sollevamento
- impianti antincendio



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!**



**ing. L. De Angelis  
ing. M. Mazzaro  
C.N.VV.F.**

